

Indennità di disoccupazione

I lavoratori della scuola assunti a tempo determinato – che si trovano ad avere ovviamente periodi di disoccupazione, hanno diritto a percepire, a certe condizioni, un'indennità di disoccupazione giornaliera rapportata allo stipendio goduto durante l'attività lavorativa secondo le seguenti tipologie:

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

Il lavoratore deve far valere:

- un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni e cioè almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità;
- almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente.

Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività retribuite e le giornate di assenza egualmente retribuite (malattia, maternità, ecc.).

La domanda va indirizzata alle sedi territoriali dell'INPS dal 1 gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione

La modulistica:

- modello DS 21: il "modello domanda" a cura del lavoratore (su originale a lettura ottica);
- modello DL 86/88 bis: dichiarazione a cura del datore di lavoro (anche su copia);
- modello CUD o "modelli equivalenti": certificazione di anzianità assicurativa;
- modello ANF/PREST: modello da compilare se eventualmente ricorrono le condizioni di fruizione dell'assegno per il nucleo familiare.

L'indennità spetta, e viene pagata, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente. Comunque per un periodo non superiore alle 156 giornate.

L'importo dell'indennità di disoccupazione è calcolato in rapporto alla retribuzione complessiva percepita nell'anno precedente, della quale si considera il 35% per i primi 120 giorni (il 40% per i successivi giorni) e viene pagata in unica soluzione nella modalità indicata dal lavoratore.

INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

Il lavoratore deve far valere:

- almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
- almeno 52 contributi settimanali o 12 mensili o di un corrispondente periodo di attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria nel 28 biennio (24 mesi) precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (nel calcolo sono considerati i giorni di malattia, infortunio, maternità, ferie, festività). L'indennità viene corrisposta per un massimo di 8 mesi (12 mesi per chi ha più di 50 anni).

La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro (consigliamo di rivolgersi alle sedi territoriali CISL o alle sedi del Patronato INAS CISL).

La modulistica:

- modello DS 21: il modello domanda a cura del lavoratore (su originale a lettura ottica);
- modello DS 22: dichiarazione a cura del datore di lavoro (anche su copia);
- dichiarazione di disponibilità presentata al Centro per l'Impiego;
- modello CUD o "modelli equivalenti": certificazione di anzianità assicurativa;
- modello ANF/PREST: modello da compilare se eventualmente ricorrono le condizioni di fruizione dell'assegno per il nucleo familiare.

L'indennità decorre:

- dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
- dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

L'indennità è corrisposta nella misura del 60% per i primi 6 mesi (del 50% per i 2 mesi successivi) della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro e viene pagata mensilmente con la modalità indicata dal lavoratore.

L'indennità cessa quando il lavoratore nel nuovo anno scolastico, in occasione della prima supplenza, comunica all'INPS di aver terminato la disoccupazione.